



## **BANDO EFFICIENZA ENERGETICA - Anno 2023 - Codice Prog. BE23. Codice RNA-CAR 25077**

### **Art. 1 – Finalità.**

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia - di seguito Camera di commercio - nell'ambito delle proprie iniziative istituzionali, intende sostenere le imprese della provincia di Reggio Emilia che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia dovuti anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid19.

### **Art. 2 – Ambiti di intervento**

1. Con il presente Bando, si intendono finanziare, progetti volti a favorire l'efficienza e la riqualificazione energetica delle imprese e promuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle stesse relativi a:
  - acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microgenerazione;
  - impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
  - acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento;
  - acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto di intervento;
  - acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento;
  - acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico;
  - acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d.relamping);
2. Sono finanziabili i progetti che prevedono una riduzione in percentuale misurata in TEP (differenza tra consumi in TEP pre e consumi in TEP post intervento) dei consumi energetici pari almeno al 10% o un'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (misurata in KWel) pari almeno al 5% dell'energia utilizzata dall'impresa prima dell'intervento.

### **Art. 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione**

1. Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a **euro 200.000,00**.
2. La Giunta camerale si riserva la facoltà di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti.  
Il Dirigente competente avrà la facoltà:
  - ✓ in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, di riaprire i termini di scadenza del bando prolungandone gli effetti al fine di garantire l'utilizzo ottimale dello stanziamento;
  - ✓ in caso di esaurimento anticipato delle risorse, di chiudere i termini della presentazione delle domande.
3. Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute.

4. L'intensità dell'agevolazione è pari al **50%** dei costi sostenuti e ammissibili al netto di IVA, fino al raggiungimento dell'importo massimo **14.000,00 €** oltre la premialità di cui al successivo comma.
5. E' prevista una premialità di € 250,00 per le imprese in possesso, al momento della concessione del contributo, del rating di legalità<sup>1</sup> (almeno il punteggio base di una "stellina" tenuto conto del sistema punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i.) nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
6. L'investimento minimo ritenuto ammissibile all'agevolazione non può essere inferiore a € **5.000,00**.
7. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

#### **Art. 4 – Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese aventi sede legale operativa e/o unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Reggio Emilia (la sede operativa oggetto dell'intervento deve essere in provincia di Reggio Emilia).
2. **A pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda e fino a quello dell'erogazione del contributo le imprese beneficiarie devono:**
  - a) essere attive ed in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Reggio Emilia;
  - b) avere sede legale operativa e/o unità produttiva (escluso magazzino e deposito) in provincia di Reggio Emilia;
  - c) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. Del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs.83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
  - d) non essere destinataria di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o condannata con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
  - e) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento.
3. **Sono inammissibili** le istanze dei soggetti<sup>2</sup> che al momento della domanda nonché a quello della concessione, abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Reggio Emilia, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

<sup>1</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012

<sup>2</sup> Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

4. Sono inammissibili le istanze prodotte da soggetti che, alla presentazione della rendicontazione attestante la realizzazione del progetto, non siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto<sup>3</sup>. Qualora l'impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio, non risulti in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni lavorativi dalla apposita richiesta di regolarizzazione formulata dall'ufficio competente e ad inviare, sempre entro il medesimo termine, all'indirizzo PEC cciaa@re.legalmail.camcom.it la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante, pena la decadenza del contributo.
5. La liquidazione del contributo sarà altresì subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher. In caso di eventuale presentazione multipla è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
7. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti<sup>4</sup> possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

#### **Art. 5 – Spese ammissibili**

1. Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi realizzati nella sede/U.L ubicata nella provincia di Reggio Emilia oggetto di intervento (rilevabile da visura camerale) e dovranno rispondere ai seguenti criteri:
  - pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto;
  - trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione).
2. Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese, sostenute a partire **dal 01/03/2023 e fino al 28/06/2024** (data fattura o documentazione fiscalmente equivalente e data pagamento) riconducibili agli interventi previsti dal bando e precisamente:
  - a) Spese tecniche di **consulenza correlate alla realizzazione del progetto di efficientamento energetico** (spese progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dal presente bando, etc.).
  - b) Acquisto di **beni e attrezzature strettamente funzionali all'efficientamento energetico dettagliatamente indicati nella relazione tecnica** e precisamente:
    - acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;
    - impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
    - acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento;

---

<sup>3</sup> Ai fini del presente bando si considera regolare il soggetto che presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

<sup>4</sup> Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto di intervento;
  - acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento;
  - acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico;
  - acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d.relamping);
3. In fase di domanda il progetto di riqualificazione energetica e/o di introduzione di energie rinnovabili dovrà essere corredato **dalla relazione di un tecnico** iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o da esperto in Gestione dell'Energie accreditato redatta secondo il modello disponibile sul sito internet [www.re.camcom.gov.it](http://www.re.camcom.gov.it) – sezione “Contributi alle imprese” – pagina dedicata al bando BE23, che riporti il dettaglio del progetto da implementare, con evidenza del risparmio energetico che sarà conseguito con l'intervento di efficientamento o della percentuale di produzione di energia realizzata da fonti rinnovabili.
4. In fase di rendicontazione l'istanza dovrà essere corredata dalla relazione finale firmata da un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o da esperto in Gestione dell'Energie accreditato di consuntivazione delle attività realizzate con l'intervento di efficientamento con evidenza:
- del risparmio energetico ottenuto specificando i consumi energetici al momento della domanda e quelli conseguiti
- oppure
- della produzione di energia da fonti rinnovabili realizzata.
5. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- trasporto, vitto e alloggio;
  - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
  - servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
  - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
  - spese di comunicazione e generali;
  - costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati;
  - spese per acquisto di telefoni cellulari e tablet;
  - abbonamenti per canoni ordinari di connettività, telefonici, elettrici;
  - spese regolate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
  - spese non integralmente pagate;
  - spese relative all'acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing e simili;
  - spese relative a beni/servizi oggetto di “fatture d'acconto” con data antecedente al 01/03/2023 (I servizi di consulenza devono essere attivati a partire dal 01/03/2023);
  - spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
  - spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

## Art.6 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 (prorogato dal Regolamento n. 2020/972) o n. 1408/2013 del 18.12.2013 come modificato dal Regolamento 2019/316 del 21.2.2019.
2. In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa “unica”<sup>5</sup> non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
4. La Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall’impresa “unica” (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nell’esercizio corrente e nei due precedenti la data dalla domanda accedendo al sito del RNA <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

## Art. 7 – Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
  - a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
  - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
3. Il contributo camerale non potrà concorrere a determinare congiuntamente con altri contributi pubblici di qualsiasi natura sulle stesse iniziative aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili, entrate superiori alle spese.

## Art. 8 – Presentazione delle domande

1. **A pena di esclusione**, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 10:00 del 18/04/2023 alle ore 16:00 del 27/07/2023**.
2. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

<sup>5</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Le domande di contributo dovranno essere firmate dal legale rappresentante dell'impresa (es. titolare impresa individuale, amministratore unico, ecc.), pertanto non saranno più accettate istanze a cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, (la cd. procura speciale firmata manualmente). Gli intermediari potranno continuare a svolgere le attività di invio delle pratiche telematiche che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all'adempimento.

3. **A pena di esclusione**, alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:
- modello base** generato dal sistema (formato xml);
  - modulo di domanda**, disponibile sul sito internet [www.re.camcom.gov.it](http://www.re.camcom.gov.it) – sezione “Contributi alle imprese” – pagina dedicata al bando BE23 -, compilato in ogni sua parte.

**Alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente:**

- relazione tecnica** sottoscritta da un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o da un esperto in Gestione dell'Energia accreditato, redatta secondo il modello disponibile sul sito internet [www.re.camcom.gov.it](http://www.re.camcom.gov.it) – sezione “Contributi alle imprese” – pagina dedicata al bando BE23, che riporti il dettaglio del progetto da implementare, con evidenza del risparmio energetico/produzione energia da fonti rinnovabili che sarà conseguito con l'intervento di efficientamento;
  - i preventivi di spesa o le fatture già emesse.** I preventivi/fatture (o documentazione fiscalmente equivalente) devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi);
  - il Report di self-assessment di maturità digitale “Selfi4.0” (da compilare sul portale nazionale dei PID: [www.puntoimpresadigitale.camcom.it](http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it)).
4. Non saranno considerate ammissibili le domande:
- trasmesse con modalità differenti da Telemaco o inviate prima od oltre il termine di presentazione previsto dal bando;
  - firmate da un soggetto diverso dal rappresentante legale;
  - prive dei documenti obbligatori richiesti dal bando.
- Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori della domanda, è consentita la mera regolarizzazione di cui all'art.71, comma 3, DPR 445/2000.
5. Sul sito internet camerale [www.re.camcom.gov.it](http://www.re.camcom.gov.it) – è disponibile la “Guida alla compilazione della pratica telematica per contributi” (*link: <https://www.re.camcom.gov.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio/contributi-alle-imprese/guida-alla-compilazione-della-pratica-telematica-per-contributi>*)
6. La marca da bollo è da applicare sulla copia cartacea del modulo di domanda da conservare agli atti da parte del soggetto richiedente e i dati identificativi della stessa (data emissione e n. identificativo) sono da riportare nei campi previsti nel frontespizio del modulo medesimo (salvo i casi di esenzione).
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici<sup>6</sup>.
8. Tutte le comunicazioni, successive all'invio della domanda, da parte della Camera di commercio saranno inviate a mezzo PEC all'indirizzo PEC dell'impresa iscritto al Registro delle Imprese.

---

<sup>8</sup> Per problemi legati alla trasmissione dell'istanza o alla registrazione è possibile contattare l'assistenza di InfoCamere (*link <https://www.registroimprese.it/web/quest/assistenza>*.)

### **Art. 9 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione**

1. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando da parte dell'U.O. Contributi e Internazionalizzazione. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti indispensabili ai fini istruttori, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.  
È facoltà della Camera richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di **15 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'automatica inammissibilità della domanda di contributo.
3. **L'ordine di precedenza nella graduatoria avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di commercio di Reggio Emilia, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco.**
4. Completata l'istruttoria, il Dirigente competente forma con proprio provvedimento l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi.  
Sarà cura della Camera di commercio dare comunicazione ai soggetti beneficiari dell'ammissione a contributo. **Le domande presentate oltre il tempo utile per ottenere il beneficio non saranno istruite.**
5. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, all'aggiornamento della graduatoria e a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

### **Art. 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher**

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio. A tal proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di commercio all'indirizzo PEC [cciaa@re.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@re.legalmail.camcom.it) allegando il nuovo preventivo di spesa e la nuova relazione tecnica di cui all'art.8, comma 3, lettera c).
  - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
  - e) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - f) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del punteggio base di cui all'art. 3, comma 5 del presente Bando;

- g) a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

#### **Art. 11– Rendicontazione e liquidazione del voucher**

1. La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
2. **Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate** mediante pratica telematica attraverso lo sportello on line “contributi alle imprese” all'interno del sistema WebTelemaco di Infocamere – Servizi e-gov **entro e non oltre il 10/09/2024, pena la decadenza dal voucher.**  
Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza dai benefici, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:
  - a) **modello base generato dal sistema** (formato xml);
  - b) **modulo di rendicontazione** disponibile sul sito internet [www.re.camcom.gov.it](http://www.re.camcom.gov.it) – sezione “Contributi alle imprese” – pagina dedicata al bando BE23 -, **compilato in ogni sua parte;**  
Alla pratica telematica relativa alla rendicontazione di contributo, dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione firmata digitalmente:
    - c) copie pdf delle fatture e degli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d'investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo sui quali si chiede venga apposto il CUP (Codice Unico di Progetto) risultante dall'atto di concessione. Nel caso in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nel caso di fatture emesse da fornitori esteri, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura nella fattura “cartacea” originale mentre in caso di fattura “elettronica” sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che, data l'origine elettronica della fattura non è stato possibile apporre il codice CUP in questione sull'originale.
    - d) Copie dei pagamenti effettuati dall'impresa beneficiaria mediante transazioni bancarie verificabili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba), assegno, carta di credito aziendale. Nel caso di pagamenti con Ri.Ba oltre alla ricevuta sarà necessario fornire copia dell'estratto conto bancario in cui sia visibile il riferimento al pagamento e il codice identificativo dell'operazione; in caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell'assegno, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento; nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento. Si invita a regolare i pagamenti preferibilmente attraverso bonifico singolo, assicurando in ogni caso la riconducibilità del pagamento al singolo documento di spesa;
    - e) relazione finale firmata da un tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia o da esperto in Gestione dell'Energie accreditato di consuntivazione delle attività realizzate con evidenza del risparmio energetico conseguito con l'intervento di efficientamento specificando i consumi energetici al momento della domanda e quelli conseguiti con la realizzazione degli investimenti finanziati o la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzata con l'intervento finanziato.
3. Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori della rendicontazione, è consentita la mera regolarizzazione di cui all'art. 71, comma 3 DPR 445/2000.
4. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.

5. La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.  
In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a contributo.
7. Nel caso in cui l'impresa abbia esposizioni debitorie in sospeso con la Camera di commercio di Reggio Emilia (ad esclusione di quanto previsto negli ulteriori articoli del bando per il diritto annuale), si procederà alla compensazione tra le somme dovute e l'ammontare del contributo riconoscibile.

#### **Art. 12 – Controlli**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### **Art. 13 – Revoca del voucher**

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
  - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa (salvo quanto previsto all'art. 10);
  - b) mancato raggiungimento delle soglie previste all'art.2 relative al risparmio energetico o all'autoproduzione di energia;
  - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 11;
  - d) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
  - e) mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher previsti al precedente art.10;
  - f) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - g) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12, per cause imputabili al beneficiario;
  - h) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12;
  - i) rinuncia da parte del beneficiario.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **Art. 14 – Responsabile unico del procedimento**

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio Assistenza alle imprese. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Contributi e Internazionalizzazione tel. 0522-796519/523/528; e.mail [promozione@re.camcom.it](mailto:promozione@re.camcom.it); [pid@re.camcom.it](mailto:pid@re.camcom.it).

#### **Art. 15 – Norme per la tutela della privacy**

1. Nel contesto del presente Bando, il conferimento di dati personali forniti a mezzo della compilazione e sottoscrizione del modulo predisposto (allegato alla modulistica del presente

Bando) è necessario/obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti indicati nel Bando e per la successiva emissione del contributo. La Camera, quale Titolare del trattamento, tratterà eventuali dati personali forniti nel rispetto dei principi enucleati all'art. 5 del Regolamento europeo n. 2016/679 (c.d. 'GDPR') in virtù del quale i dati devono essere adeguati e pertinenti a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati"); trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; nonché trattati in modo non incompatibile con le finalità perseguite ("limitazione delle finalità").

L'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR e D.lgs. 196/2003 e s.m.i. viene resa con il modulo di partecipazione al Bando.